



# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER

n. **21** del 27 Dicembre 2017

### TRASFERTE TEMPORANEE DI DIPENDENTI ALL'ESTERO

Capita frequentemente che le aziende mandino temporaneamente in missione (trasferta) i propri dipendenti all'estero per brevi periodi. È comune il ricorso a trasferte di pochi giorni in Corsica.

Il caso di specie implica la cosiddetta "Mobilità Transnazionale dei Lavoratori in Ambito Comunitario", ipotesi disciplinata dal "Regolamento Comunitario 883 del 2004" che prevede l'obbligo di versamento dei contributi laddove i redditi sono stati prodotti. Lo stesso regolamento ricomprende in tale ipotesi anche le trasferte per brevi periodi, introducendo però una deroga alla "territorialità dell'obbligo contributivo" permettendo di versare i contributi nel paese di provenienza. Perché ciò sia possibile deve essere chiesto preventivamente all'INPS il rilascio di un modello denominato "A1".

Nel caso di trasferta temporanea all'estero il lavoratore è soggetto alla legislazione Italiana anche con riferimento alla Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali. All'uopo il datore deve segnalare tempestivamente l'assegnazione del rapporto di lavoro alla propria sede di competenza INAIL, segnalando all'Istituto le condizioni ed il tipo di attività da svolgere nel paese estero ottenendo di conseguenza un modello denominato "DA1".

Entrambi i modelli "A1" per i contributi INPS e "DA1" per le prestazioni INAIL devono essere presenti sul posto di lavoro estero e mantenuti a disposizione delle Autorità dello stesso Paese.

Succede però nella pratica che tra la data di ricevimento dell'incarico all'azienda Italiana a svolgere attività nel paese estero e quello dell'inizio dei lavori passano pochissimi giorni e questo non consente di ottenere in tempo utili i predetti documenti.

Nella prassi fortunatamente il modello "DA1" (INAIL) è chiesto solo in caso di pagamento di prestazioni, mentre sarebbe buona norma avere sempre con sé il modello "A1" o la richiesta di ottenimento dello stesso indirizzata all'INPS anche se, pure in quest'ultimo caso, non si registrano irrogazioni di sanzioni se il modello va prodotto in un momento successivo.

In ogni caso, nella ipotesi di trasferte all'estero, è sempre obbligatorio attivare le suddette procedure.